

Mercoledì 26 novembre 2014

P8_TA(2014)0061

Raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (11200/2014 — C8-0109/2014 — 2014/0808(CNS))

(Consultazione)

(2016/C 289/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Banca centrale europea (11200/2014 — ECB/2014/13),
 - visti l'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 5.4 e 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0109/2014),
 - visto il memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali del 24 aprile 2013,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0027/2014),
1. approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Banca centrale europea e alla Commissione.

Emendamento 1**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 — punto 1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 3 — comma 1 — lettera c

*Testo in vigore**Emendamento*

c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

1. All'articolo 3, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti. **Qualsiasi esenzione per determinate categorie di soggetti dichiaranti assume la forma di decisione scritta motivata. Tale decisione è resa pubblica;**»

Mercoledì 26 novembre 2014

Emendamento 2**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 — punto 2 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 3 — comma 1 — lettera d (nuova)

*Progetto della Banca centrale europea**Emendamento*

2. *All'articolo 3, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:*

«d) *tiene conto delle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di copertura del mercato e di ambito di applicazione della raccolta dei dati.»*

Emendamento 3**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 — punto 3 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 3 — comma 1 bis (nuovo)

*Progetto della Banca centrale europea**Emendamento*

3. *All'articolo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:*

«*Gli agenti economici sono autorizzati a trasmettere le informazioni mediante il loro consueto canale di comunicazione.»*

Emendamento 4**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 bis — punto 1(nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 5 — paragrafo 1

*Testo in vigore**Emendamento*

1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.

1. *L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:*

«1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi. **La BCE rispetta il principio di proporzionalità nella definizione e nell'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica.»**

Mercoledì 26 novembre 2014

Emendamento 5**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma — 1 ter — punto 1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

*Testo in vigore**Emendamento*

1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuare la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea (10). Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuare la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:

1. All'articolo 6, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuare la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea (10). Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuare la raccolta obbligatoria comprende **in particolare** la facoltà di:»

Emendamento 6**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 ter — punto 2 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b

*Testo in vigore**Emendamento*

b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;

2. All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti, **compresi i dati grezzi;**»

Mercoledì 26 novembre 2014

Emendamento 7**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 quater — punto 1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera b

*Testo in vigore**Emendamento*

1. All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.

«b) le informazioni statistiche sono **state falsificate o manipolate oppure sono** errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.»

Emendamento 8**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 quater — punto 2 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 — paragrafo 3

*Testo in vigore**Emendamento*

2. L'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

«3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, **nel falsificare e/o** nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.»

Mercoledì 26 novembre 2014

Emendamento 9**Progetto di regolamento****Articolo 1 — comma - 1 quater — punto 3 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 7 — paragrafo 6

*Testo in vigore**Emendamento***3. L'articolo 7, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:**

6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98.

«6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98 **e al regolamento (UE) n. 1024/2013.**»

Emendamento 10**Progetto di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 — paragrafo 4 — lettera a

*Progetto della Banca centrale europea**Emendamento*

«a) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti **ai membri del SEBC**; oppure»

«a) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti **alla BCE**; oppure»

Mercoledì 26 novembre 2014

Emendamento 11

Progetto di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2533/98

Articolo 8 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

3 bis. È inserito il paragrafo seguente:

«4 ter. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le autorità o gli organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione, ai quali sono trasmesse informazioni statistiche riservate a norma del paragrafo 4 bis, adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le informazioni statistiche riservate trasmesse al MES in conformità del paragrafo 4 bis siano soggette a tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate.»